

lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale »;

nel corso del suo intervento alla Conferenza nazionale sullo sport, il 6 ottobre 1999, il Ministro interrogato, nel sottolineare che le « evoluzioni importanti » che il mondo dello sport ha vissuto, come « le possibilità di quotazione in borsa, di sviluppare il merchandising, di gestire gli stadi », « possono tradursi in nuove e significative risorse per lo sport spettacolo », ha dichiarato che « Gli italiani amano lo sport per le emozioni che è in grado di suscitare. Ma esistono confini che troppo spesso vengono superati. È, nostro dovere capirne le ragioni, è nostro compito, è vostro compito, fare il possibile perché lo sport resti negli argini del divertimento, della passione, della competizione leale » (fonte: www.beniculturali.it);

l'evoluzione registrata nel mondo del calcio professionista, con la quotazione in borsa delle principali società sportive, non può finire per condizionare né la competizione agonistica fra le squadre, né modificare i canoni che regolano la comunicazione nel mondo dello sport, che, rappresentando un elemento quanto mai significativo della competizione stessa e un tramite tra le società sportive ed il pubblico, deve rimanere svincolata dalle regole del mercato azionario, e comunque non deve mai rappresentare un limite alla libertà di manifestazione del pensiero da parte di coloro che in tale mondo operano;

le dichiarazioni del direttore tecnico di una squadra che gioca ai massimi livelli del campionato, anche per il richiamo in esse insito al rispetto delle regole, rientrano, soprattutto perché espresse a titolo personale e non a nome della società sportiva, nell'ambito delle libertà inviolabili non suscettibili di limitazione se non al fine di garantire un diritto fondamentale ritenuto prevalente, ma in nessun caso devono subire il condizionamento dei meccanismi del mercato azionario, né divenire oggetto di sindacato da parte della Federazione Italiana non potendosi ritenere che

esse siano state formulate in violazione delle norme di comportamento statuite dal Codice di giustizia sportiva vigente —:

se non ritenga di assumere ogni iniziativa necessaria affinché la quotazione in borsa di molte società sportive non finisca né per condizionare i meccanismi della competizione né costituire presupposto per una censura e una limitazione inammissibile della libertà di espressione che, dato il rilievo mediatico che lo svolgimento del Campionato di serie A ha assunto, rappresenta uno degli elementi propri della competizione stessa. (3-06945)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 7), della legge 28 settembre 1998, n. 337, che riforma la disciplina relativa alla riscossione, è stato previsto « l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive »;

l'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ha definito le modalità e le autorizzazioni generali necessarie per l'accesso alle banche dati al sistema informativo del Ministero delle finanze ed alle altre banche dati della pubblica amministrazione;

il decreto ministeriale 16 novembre 2000, nel definire in particolare l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, autorizza i concessionari della riscossione ad accedere al sistema « in qualunque momento successive alla consegna del ruolo »;

la possibilità di accesso dal momento successivo di consegna del ruolo — di fatto

un accesso senza limiti — autorizza i concessionari ad accedere alle informazioni dell'anagrafe tributaria anche nei confronti dei contribuenti che pagano regolarmente le cartelle entro i 60 giorni dalla notifica e conseguentemente prima che abbia inizio la « procedura esecutiva » in aperta violazione di quanto stabilito dalla legge delega;

le nuove disposizioni, permettendo al concessionario di inviare al contribuente l'avviso bonario, la comunicazione di iscrizione a ruolo e l'avviso di pagamento prima della notifica della cartella, evidenziano il contrasto tra le disposizioni contenute nel decreto ministeriale e quanto previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, quest'ultimo dispone che la procedura coattiva o il procedimento di espropriazione forzata abbiano inizio decorso inutilmente il termine di notifica (60 giorni) della cartella di pagamento;

la nuova procedura di riscossione comporta la schedatura dei contribuenti da parte dei concessionari della riscossione. Nella « scheda » verrebbe inserita e tenuta costantemente « aggiornata » la « situazione patrimoniale » di ogni singolo contribuente (terreni, fabbricati, veicoli e descrizione degli stessi, iscrizioni e trascrizioni immobiliari, ipoteche) nonché ogni altra informazione (altri redditi personali, attività lavorativa, redditi di capitale, fitti e pigioni, fallimenti, camera di commercio, eccetera) ricavabile dall'anagrafe tributaria del ministero delle finanze;

tali « schede » dovrebbero contenere anche i dati relativi alla « vita privata » del contribuente quali la residenza, il domicilio, l'e-mail, il luogo di lavoro, i numeri di telefono dell'abitazione e dell'ufficio, gli esiti e i contenuti delle telefonate intercorse e il nome dell'interlocutore (es.: familiare, domestica), gli orari più propizi per effettuare un'ispezione o un pignoramento, il « comportamento storico » del contribuente e gli esiti delle azioni intraprese in modo da costituire una sorta di « profilo » del contribuente;

l'accesso alle banche dati è consentito soltanto ai concessionari « nazionali » (controllati da gruppi o aziende bancari). I soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, i cosiddetti « concessionari minori », di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, non hanno alcuna possibilità di accesso alle banche dati del Ministero delle finanze ed inoltre sono soggetti, per la riscossione coattiva, a norma dell'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 444/97, al regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639, la cui delega di riforma il Governo non ha mai voluto utilizzare —:

se non si ritenga necessario intervenire al fine di modificare il decreto ministeriale 16 novembre 2000 nel senso di limitare l'accesso al sistema informativo del ministero delle finanze esclusivamente relativamente alle posizioni dei contribuenti « morosi », previo invio al contribuente di un « sollecito al pagamento », nonché di prevedere che contemporaneamente venga informato dell'accesso il contribuente interessato;

se non si ritenga indispensabile obbligare i concessionari della riscossione a « distruggere » le informazioni raccolte dopo che il contribuente abbia assolto i propri obblighi;

se il ministro interrogato non consideri opportuno l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali al fine di stabilire specificatamente una tipologia *standard* per la raccolta di dati « individuali » e di « vita privata » dei contribuenti e le relative modalità di distruzione degli stessi;

quali metodologie di controllo intenda statuire al fine di garantire una costante verifica dei comportamenti tenuti dai concessionari;

se non intenda risolvere le problematiche relative ai « concessionari minori » di cui in premessa soprattutto in considerazione del fatto che gli stessi si trovano a dover esercitare l'attività in una situazione

di palese disparità rispetto ai « concessionari nazionali ». (3-06944)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

LEMBO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il grave stato della giustizia a Vicenza è caratterizzato dall'inadeguatezza e dall'insufficienza degli organici della magistratura e del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici giudiziari vicentini;

tale situazione permane nonostante l'impegno e lo sforzo di molti magistrati vicentini;

i tempi di risposta del servizio giudiziario sono lunghissimi rispetto ai bisogni dei cittadini e alle istanze della società;

l'infelice stato della giustizia a Vicenza risulta ancor più aggravato da una situazione assai deficitaria dell'ordine pubblico provinciale;

un servizio giudiziario efficiente dovrebbe invece rappresentare uno degli elementi di coesione e promozione di un sistema economico moderno;

la realtà economica e sociale vicentina si caratterizza per uno sviluppo ed una dinamicità tra i più rilevanti ed estesi dell'intero paese e che ciò determina una domanda di giustizia assai rilevante, anche sotto il profilo qualitativo;

il servizio giudiziario vicentino, oltre alle patologie comuni a tutta la giustizia italiana, si caratterizza per la più bassa concentrazione di magistrati in rapporto al numero degli abitanti e a quello delle imprese operanti nella circoscrizione del tribunale di Vicenza;

il servizio giudiziario a Vicenza si caratterizza negativamente anche per la cronica mancata copertura della dotazione organica del personale amministrativo ed

ausiliario, senza il quale gli uffici giudiziari non possono adeguatamente funzionare;

nel quadro dei problemi che assillano l'ambiente giudiziario vicentino s'inserisce pure quello relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione del palazzo di giustizia di Vicenza che, così come sono stati progettati e concepiti, non costituiscono una risposta all'oggettiva esigenza di nuovi adeguati spazi atti a soddisfare la crescente domanda di giustizia —:

se intenda far fronte al grave stato di inadeguatezza, insufficienza e precarietà dello stato della giustizia e dell'ordine pubblico a Vicenza;

se intenda concretamente interpretare il disagio sopra esposto per dare effettive e soddisfacenti risposte alle istanze della collettività vicentina;

se intenda promuovere fattivamente l'aumento degli organici dei magistrati presso il tribunale di Vicenza, anche in virtù del preannunciato aumento straordinario di 1000 posti dell'organico della magistratura italiana;

se intenda promuovere anche l'immediata copertura della dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici giudiziari vicentini. (4-34244)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta orale:

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si apprende che questa notte è stato commesso a Novi Ligure (Alessandria), un terribile, duplice omicidio in una casa privata;

che le prime notizie diffuse giovedì scorso dalle TV ipotizzano che responsabile del feroce episodio sia una banda di slavi, collegandolo ad altri atti criminosi che si sono avuti in questa zona nel recente passato, non dimenticando che — come più